

Edizione di lunedì 26 maggio 2014

EDITORIALI

[La crisi delle discipline sportive di squadra](#)

di Guido Martinelli

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[L'OCSE e le novità del terzo webcast di aggiornamento in tema di CbCR](#)

di Davide De Giorgi, Raffaello Fossati

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[La poca concorrenzialità della convenzione con Hong Kong](#)

di Ennio Vial, Vita Pozzi

CRISI D'IMPRESA

[Per l'IVA in concordato non c'è pace](#)

di Claudio Ceradini, Giuseppe Polito

CASI CONTROVERSI

[Tutto chiaro per le liquidazioni "semplificate"](#)

di Giovanni Valcarenghi

ISTITUTI DEFLATTIVI

[La mediazione obbligatoria è compatibile con la Costituzione solo se non rende eccessivamente difficoltosa la tutela giurisdizionale](#)

di Luigi Ferrajoli

FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

EDITORIALI

La crisi delle discipline sportive di squadra

di **Guido Martinelli**

La conclusione delle attività agonistiche ha portato, come accade spesso in questo periodo, all'attenzione della cronaca **le situazioni di disequilibrio economico – finanziario del mondo dello sport in generale e di quello degli sport di squadra** in particolare. Una importante società italiana di calcio non ammessa alla disputa delle coppe europee, una di basket che sta correndo il rischio, per fenomeni di doping amministrativo, che gli siano revocati i numerosi scudetti vinti negli ultimi anni, una società calabrese, portabandiera della pallavolo del sud, che cede i propri diritti sportivi a Milano. E questo appare solo la punta dell'iceberg. **La stampa specializzata giornalmente dà notizia di altri club, anche in altre discipline sportive, in reale o presunta crisi finanziaria.** Cosa sta succedendo?

Il legislatore, come è noto, aveva distinto **l'attività sportiva professionistica da quella dilettantistica**, in origine, sotto il profilo dell'onerosità, e dando agli organismi sportivi (Federazioni sportive) una funzione di controllo e denuncia (vedi art. 12 e 13 della legge 91/81) sulle attività, anche di carattere economico, poste in essere dalle società "professionistiche".

In realtà questa distinzione presto perse la connotazione economica in quanto **il fenomeno del "dilettantismo retribuito" divenne sempre più vasto tant'è che da oltre un decennio nessuno sport di squadra attiva un settore professionistico.** La ragione è presto verificabile e individuabile andando a vedere, ad esempio, sul sito dell'associazione calciatori le tabelle "lordo/netto" ivi riportate per le attività professionistiche e per quelle dilettantistiche.

Su un compenso netto per l'atleta di 21.000 euro (ed è un peccato che le tabelle per le attività dilettantistica non prevedano compensi maggiori, ormai abituali in molte realtà, che potrebbero dare risultati maggiormente significativi), **il costo per la società dilettantistica è pari a euro 25.822, per quella professionistica 30.500.** Il differenziale è dato prevalentemente da oneri previdenziali assenti nel primo caso e presenti nel secondo. Aumentando il compenso la forbice si allarga di conseguenza

Pertanto **il passaggio al professionismo**, unica soluzione che potrebbe dare risposte certe stabilite per legge (anche se da riformare) significherebbe, anche sulla fascia inferiore del range dei compensi, **un incremento di circa il 20% dei costi.** In una fase di recessione economica, un aumento di tale misura appare difficilmente compatibile con il sistema. **La strada, pertanto, del professionismo, almeno per come oggi attualmente disciplinato**

sembrerebbe preclusa. Molti bilanci di società sportive dilettantistiche di vertice trovano il loro equilibrio iscrivendo allo stato patrimoniale due valori: il diritto sportivo alla disputa di un determinato campionato e la titolarità dei diritti sulle prestazioni sportive degli atleti.

Sul primo valore il Coni già nel 2006 aveva invitato le Federazioni ad adottare regolamenti che **escludessero ogni valutazione patrimoniale di detto diritto.** Il recepimento di questa indicazione non appare ancora attuato ma la condivisa presa di posizione del massimo ente sportivo italiano dovrebbe, almeno prudenzialmente, spingere le società ad azzerare, ove presente, questo indicatore.

Per quanto riguarda il c.d. cartellino va detto che dopo l'abrogazione da parte del Coni del vincolo a tempo indeterminato, molte Federazioni rispettarono il disposto ma inserirono, comunque (e mantengono inseriti) parametri di svincolo che garantiscono un ritorno patrimoniale alla società di precedente tesseramento. Ma, sotto questo profilo, appare illuminante leggere quanto Claudio Coccia, giurista e grande dirigente sportivo, scriveva oltre venticinque anni fa: "oltre che giuridicamente improponibile, questa classificazione è anche economicamente erronea. **I giocatori non sono beni fungibili, il loro valore patrimoniale è quindi del tutto aleatorio e come tale non finanziariamente valutabile.** Alea soggettiva ed oggettiva. Soggettiva perché continuare a giocare o smettere è facoltà discrezionale del giocatore stesso, dipendente anche da cause estranee alla sua volontà, così come il suo valore tecnico non può essere correlato con sicurezza a nessun indice statistico basato né sull'età né sul rendimento precedente.... L'alea è altresì oggettiva perché non basta avere la possibilità di cedere un giocatore per poter realizzare un prezzo corrispondente all'ipotetico valore di mercato. Non basta perché occorre trovare la società che abbia la volontà ed i mezzi per acquistarlo, avere l'adesione del giocatore al trasferimento, poter riscuotere quanto pattuito.... **la provvisorietà che ne deriva è una costante da cui non può prescindere.** In specie, se ai costi di acquisto si aggiunga che lo pseudo "capitale-giocatori" occorre anche a garantire l'accumulo dei disavanzi delle gestioni annuali"

E' chiaro che se venissero meno in bilancio, come dovrebbero per i motivi sopra esposti, tali valori emergerebbe **la necessità di ricapitalizzare** molti dei club che attualmente fanno attività.

Il sistema macroeconomico degli sport di squadra si è retto, finora, ovviamente con le dovute e debite eccezioni, in gran parte **su una economia di "carta"** che ha visto spesso valorizzare cespiti di dubbia esigibilità.

Questo ha **prodotto un'attività "drogata"** che ha costretto, almeno nel dilettantismo, ad avere lavoratori privi di garanzie e società molto deboli sotto il profilo patrimoniale, in sintesi "si è privilegiato il conto economico allo stato patrimoniale".

E' chiaro che, a questo punto, anche le regole dello sport dilettantistico dovranno essere adeguate per affrontare tale realtà.

Potrà bastare? Lo escludo: **le motivazioni della recessione non sono solo giuridiche od**

economiche, sono etiche. E' cambiato lo sport, non necessariamente in peggio ma è sicuramente una cosa diversa da quella che era anche solo dieci anni fa. Pertanto credo che la strada sia una sola, **il recupero dei "valori" dello sport**, magari nuovi ma valori; l'attività si fa se si può fare e non solo perché "serve farla", non si può continuare solo per pagare i debiti dell'anno prima, gli atleti devono capire che ventimila euro netti l'anno, spesso snobbati, sono non il salario di ingresso nel mondo del lavoro (come nel loro caso) ma di uscita prima del pensionamento per milioni di nostri connazionali. **Le regole devono essere fatte e rispettate "prima". Troppe volte le abbiamo adattate alle esigenze e le conseguenze sono quelle sopra descritte.**

Della serie recuperiamo la "diligenza del buon padre di famiglia" il buon senso e la ragione. E non chiamiamo serie A o prime divisioni quelle che in realtà sono la terza serie delle proprie discipline. Sono solo operazioni di facciata che producono aumenti dei costi di cui il sistema sport, in questo momento, non ne sente proprio la necessità.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

L'OCSE e le novità del terzo webcast di aggiornamento in tema di CbCR

di **Davide De Giorgi, Raffaello Fossati**

Il 19 maggio 2014 è andato in scena il **terzo webcast** di aggiornamento dove l'Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo (**OCSE**) ha evidenziato gli **sviluppi** della discussione internazionale in materia di "reportistica nazione per nazione" (c.d. **CbC Reporting**).

Il progetto di introdurre un **Modello** di Transfer pricing documentation "**standardizzato**" per tutti i soggetti che operano nel perimetro OCSE, nel rispetto dell'azione 13 del programma BEPS, è oggetto di **discussione** sia dal lato del carico di **ONERI amministrativi** a carico alle imprese, sia dal lato del rispetto della **confidenzialità**.

L'ordine del giorno della riunione del 19 maggio si è sviluppato in tre sezioni: focus **CbCR**, **metodi di archiviazione** e **condivisione** tra le Amministrazioni della documentazione e **contenuto del master file** e del **local files**.

Sembra essere emersa da parte dell'OCSE la **volontà** di **MODIFICARE** il **progetto originario** anche sulla scia delle perplessità messe in evidenza dagli operatori nel corso del secondo **webcast** andato in onda il 2 aprile 2014, durante il quale sono stati presentati oltre 150 commenti da parte degli attori istituzionali e dei *players* del mercato.

I rappresentanti del gruppo di lavoro dell'OCSE hanno spiegato che alcune delle critiche mosse sono state prese in considerazione e si sta vagliando la possibilità di intervenire a modifica del progetto originario.

Come segnalato su questa pagine in un articolo del 17 aprile 2014 (v. L'Action Plan dell'OCSE e le novità sulla documentazione in materia di Transfer Pricing emerse nel secondo **webcast** di aggiornamento, di Raffaello Fossati e Davide De Giorgi) il **vero problema** è riuscire a far combaciare l'esigenza informativa con quella del diritto alla **riservatezza dei dati aziendali**, **OLTRE** alle problematiche espresse in termini di **costi di compliance**.

Il modello dovrebbe essere depositato presso l'Amministrazione finanziaria della società capogruppo entro un anno della fine dell'anno fiscale e poi messo in circolazione tra le diverse Amministrazioni finanziarie coinvolte.

Infatti, se è pur vero che le informazioni, per potersi considerare utili, devono poter circolare in maniera celere tra le varie Amministrazioni finanziarie, non si deve trascurare il fatto che i **dati** contenuti nella documentazione devono essere **protetti in maniera adeguata**. Senza ombra di dubbio infatti, la disponibilità dei dati, e la loro lavorazione, potrebbe essere foriera di rivelazioni di segreti industriali e processi commerciali che rendono unica l'impresa sul mercato.

Un approccio ritenuto condivisibile potrebbe essere quello di **condividere l'informazione** con le **procedure** previste dai **trattati bilaterali** o multilaterali per lo **scambio di informazioni**.

Una serie di altri argomenti sono rimasti sul tappeto della discussione. Tra gli **altri punti ancora da chiarire** ci sono i profili sanzionatori, l'uso di *comparables* locali o regionali, la lingua e le problematiche legate alla traduzione, il tema dell'allineamento temporale dell'adempimento.

Infine, considerata la portata globale del progetto, è stata sollevata l'esigenza di allargare la partecipazione ai lavori anche ai rappresentanti dei Paesi non OCSE. Sul punto è stato ribadito che, seppur vi siano contatti di varia natura con le economie c.d. emergenti, il progetto è ancora limitato ai soli Paesi appartenenti all'organizzazione.

A chiusura dei lavori il Segretariato dell'OCSE ha introdotto ai partecipanti la prossima discussione sul trattamento dei servizi a basso valore e ha chiarito che altre misure di semplificazione sono calendarizzate per il 2015.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La poca concorrenzialità della convenzione con Hong Kong

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

[Abbiamo già avuto modo di illustrare tempo addietro](#) come il 14 gennaio 2013 è stata firmata, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, la **Convenzione** contro la **doppia imposizione** fiscale tra **l'Italia e Hong Kong**. Una volta completato il processo di ratifica, necessario per l'entrata in vigore, la Convenzione permetterà di **intensificare** i **rapporti** economici tra i due paesi secondo i più aggiornati standard dell'OCSE.

Diverse sono le **opportunità** che l'entrata del Trattato porterà per gli operatori italiani: prima tra tutte la prospettiva di una **uscita** del Paese dalle **black list** italiane.

Anche ai fini del monitoraggio fiscale Hong Kong **non** è considerato un **paese "collaborativo"** e opera quindi il principio del **look through**. Probabilmente, la ratifica della Convenzione potrebbe modificare tale qualifica.

Se però analizziamo la questione da una **visuale** diversa, ossia quella dell'**investitore asiatico** che intende investire in Europa, le opportunità scemano sensibilmente.

Nell'ultimo lustro sono state firmate **convenzioni** con i seguenti Paesi: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, **Francia**, Ungheria, Irlanda, Jersey, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, **Svizzera** e **Regno Unito**. L'investitore estero sarà interessato a **rimpatriare** i propri **dividendi** e gli **interessi** dei finanziamenti senza subire ritenute in uscita o quanto meno minimizzandole.

A livello europeo nasce quindi una sorta di **concorrenza**, forse inconsapevole tra i diversi **Paesi**, al fine di diventare il futuro **portale** di **ingresso** nel vecchio continente per questi investitori.

L'Italia ha perso questa opportunità in quanto la convenzione prevede una **ritenuta** in **uscita** sui dividendi del **10%**, a differenza di altri paesi dove questa ritenuta può arrivare a zero.

Ad esempio, **l'Austria**, la Svizzera e la **Spagna non** applicano **ritenute** se la società che percepisce gli utili detiene una **partecipazione** di almeno il **10%**.

Analoga previsione vale per il **Lussemburgo** ed i **Paesi Bassi** solo che in questi casi è richiesta una **partecipazione** rispettivamente di almeno il **25%** e **50%**.

La ritenuta non si applica nemmeno per il **Belgio** sempre a condizione che sia detenuta una partecipazione del **25%**.

Ci sono Paesi come il **Regno Unito** dove è prevista convenzionalmente una **ritenuta** del **15%** e quindi peggiorativa rispetto all'Italia. In realtà, va ricordato come questo Paese, per normativa interna, non preveda l'applicazione di ritenute sui dividendi in uscita.

Analoghe considerazioni valgono anche per Malta e Cipro.

Peraltro, **Cipro** è addirittura un paese **non convenzionato** con **Hong Kong** ma che **omette** la **ritenuta** sui dividendi per normativa interna.

L'applicazione di una **ritenuta** alla fonte sui dividendi risulta particolarmente **sgradita** in quanto essendo generalmente i dividendi esenti per via della *participation exemption*, la ritenuta diviene un **prelievo non recuperabile**.

Le conseguenze della convenzione tra Italia e Hong Kong sono immediate: gli **investitori asiatici non** utilizzeranno mai **l'Italia** come porta di ingresso per gli investimenti in Europa, preferendo le soluzioni alternative che abbiamo illustrato.

Le prime convenzioni ad essere state firmate con Hong Kong sono state quella con il **Belgio** (10 dicembre 2003) e quella con il **Lussemburgo** (2 novembre 2007).

Gli altri Paesi Europei hanno iniziato a firmare le convenzioni solo a partire dal 2010.

L'Italia è quindi uno degli **ultimi paesi europei** a siglare un accordo con Hong Kong e peraltro con condizioni non molto vantaggiose.

CRISI D'IMPRESA

Per l'IVA in concordato non c'è pace

di **Claudio Ceradini, Giuseppe Polito**

Una ulteriore questione, non del tutto nuova e tuttavia in consolidamento progressivo apre un nuovo fronte nella **gestione del rapporto con l'Amministrazione Finanziaria nei piani concordatari**. Si è più volte riferito delle divergenze interpretative sulla falcidiabilità del debito per IVA non corrisposta, in cui giurisprudenza di legittimità e di merito non hanno ancora trovato sintesi. Il quadro si arricchisce, per così dire, dell'ulteriore aspetto che attiene il corretto inquadramento dei crediti, per la parte corrispondente all'IVA di rivalsa.

La sezione I°, Cassazione Civile, con **sentenza n.24970 del 2013** è intervenuta nuovamente sul punto, dopo il precedente pronunciamento (vedi Sentenza **n.12064 del 2013**) peraltro assunto con riguardo ad una vicenda innestata sulla disciplina concordataria vigente prima della modifica introdotta con il D.Lgs. n.169 del 2007. Al credito per **rivalsa IVA** spettante al cedente di beni o al prestatore di servizi, va sempre riconosciuto il **privilegio speciale sul bene ceduto** o sul servizio reso – ex **art. 2758 comma 2** – salvo che il patto concordatario non preveda, espressamente, la falcidia del credito medesimo ex **art. 160 comma 2** della Legge Fallimentare.

La Suprema Corte, confermando di fatto la posizione già assunta con la citata sentenza n.12064 del 2013, evidenzia come da un lato all'istituto del **concordato preventivo** non sia applicabile **l'articolo 54 L.F.** in quanto non espressamente richiamato **dall'articolo 168 L.F.** per il quale è il creditore tenuto a far valere il proprio diritto (pegno, ipoteca o privilegio quale che sia), e dall'altro come il privilegio sia una **"qualità del credito riconosciuta dall'ordinamento in ragione della sua causa"** e, quindi, **slegato** dall'esistenza o meno nel compendio patrimoniale del debitore del **bene** sul quale grava il privilegio. Solo l'introduzione della facoltà per il debitore che ricorra al concordato preventivo di **limitare** la soddisfazione dei creditori privilegiati alla sola parte di credito che troverebbe capienza nell'ipotesi di **liquidazione** del bene gravato, permette il pagamento **limitato** del credito per IVA di rivalsa o il **degrado** dello stesso al chirografo; conseguentemente, pur restando valido il principio appena citato, lo stesso deve essere coordinato con l'innovazione normativa che ha ridisegnato l'articolo 160 L.F. Il patto concordatario dovrebbe quindi prevedere una **proposta** che dia luogo ad una **limitazione** del soddisfacimento dei creditori (anche ovviamente per crediti relativi ad IVA di rivalsa) nelle modalità e con gli adempimenti previsti dall'articolo **160 co. 2 L.F.**, altrimenti **"non può che farsi applicazione della regola generale"**.

L'elemento di novità che questa impostazione introduce non è irrilevante, e crea ulteriori

incertezze in fase di predisposizione del piano. Finora, infatti, la **collocazione** del credito per IVA di rivalsa in **chirografo** è stata nella realtà operativa “normalmente” sdoganata, ed **ammessa** in corso di procedura, anche senza scomodare l'applicazione dell'art. 160, co. 2 L.F. nel caso in cui i beni su cui insisteva il privilegio **non esistessero** o semplicemente **non potessero** essere ragionevolmente **identificati**, in quanto fungibili ed indistintamente acquisiti e immagazzinati.

Non a caso il privilegio in parola era stato definito autorevolmente dalla stessa Corte di Cassazione come “*privilegio fantasma*”, almeno con riferimento ai beni **immediatamente consumabili** ed alle prestazioni di mero servizio, in quanto l'oggetto del privilegio speciale o non ha alcuna materiale consistenza (nel caso di servizio) ovvero ha ad oggetto un bene che viene immediatamente inserito nel ciclo economico – produttivo dell'impresa e consumato in brevissimo tempo. La diretta conseguenza logica, quindi, è che il **privilegio speciale non sussiste**, perché non vi sono nel patrimonio dell'impresa i beni sul cui ricavato possa il privilegio medesimo trovare soddisfazione, anche parziale, con conseguente ed “automatica” inclusione del credito in chirografo.

Un numero sempre maggiore di Tribunali di merito sta sposando l'impostazione della Suprema Corte. L'effetto immediato è la necessità di strutturare la proposta nell'ambito della **falcidia** prevista dall'art. 160, co. 2, L.F., in tutti i casi in cui **non** sia prevista una **soddisfazione integrale anche del credito per IVA di rivalsa**. La collocazione, anche parziale dello stesso a credito chirografario, non sarebbe ammissibile al di fuori di quel contesto, in cui sia verificata l'esistenza o meno dei beni sui quali insiste il privilegio speciale IVA. Un comportamento diverso, oggi, rischia di produrre un ricorso ed una proposta potenzialmente inammissibili.

In sostanza, il quadro diviene **preoccupante**. L'effetto e la portata della novità giurisprudenziale, indipendentemente dalla consistenza giuridica della impostazione, rischia di **creare non pochi problemi** sia sotto il profilo di duplicazione di adempimenti e costi di procedura, sia sotto il profilo più squisitamente operativo. La prova che si richiede al perito attestatore ex articolo 160 co. 2 in questi casi rischia di diventare “diabolica” se riferita a beni fungibili. E' molto spesso **impossibile** dimostrare che esiste una **correlazione giuridicamente certa** tra il credito di fornitura ed il bene fornito, avendo in considerazione che debbono le singole obbligazioni essere tenute distinte, e quindi le **singole forniture**, che costituiscono contratti separati ed autonomi. Allo stesso modo, anche escludere la correlazione, in via più che ragionevole, è estremamente difficile. Come escludere tassativamente che a magazzino non vi siano ancora delle viti, del tessuto, del legno, fungibili e non “tracciabili” nelle consistenze di magazzino, che riferiscano a forniture ancora non saldate? Ove i beni siano **specifici** ed individuabili (appartamenti, navi, beni mobili dotati di matricola) la questione potrebbe **non porsi**, ma in tutti gli altri casi diviene **spinosa**. Un adeguamento legislativo è perlomeno auspicabile, su questo tema così come su altri, che abbiamo più volte ricordato.

CASI CONTROVERSI

Tutto chiaro per le liquidazioni “semplificate”

di Giovanni Valcarenghi

Nel [caso controverso del 21 dicembre 2013](#) ci eravamo occupati della **ritrosia** di alcuni **Conservatori** dei Registri Imprese ad **accogliere** pratiche di **messa in liquidazione** della società **e nomina dei liquidatori non supportate da un atto pubblico**; ci veniva infatti riferito che, sovente, tali pratiche venivano “congelate” con conseguenze di non poco conto sia sul versante della vita societaria, sia dal punto di vista professionale, posto che il cliente difficilmente comprendeva che talune questioni non sono di facile soluzione (e, aggiungiamo, pensava di essersi affidato ad un professionista poco capace).

La **questione** ha **trovato soluzione lo scorso 19 maggio** con l’emanazione della [nota 94215 del Ministero dello Sviluppo Economico](#) che, rispondendo ad una istanza del Registro Imprese di Lecce, risolve la questione in modo positivo. Non solo il risultato è favorevole, ma ciò che ci piace e ci conforta è che il medesimo **viene avvalorato con la esplicita citazione della dottrina** che si è occupata della vicenda (Studio del Consiglio Nazionale del Notariato numero 186/2011, circolare IRDCEC n. 11/2011, Massima del Consiglio del Notariato del Triveneto numero J.A.4). Significa, dunque, che **applicando un ragionamento rigoroso** e puntuale si possono (e noi diciamo anche si devono) **superare alcune posizioni inutilmente sterili** della Pubblica amministrazione.

Il tema, come noto, è **l’onere gravante sull’organo amministrativo** della società di procedere **all’accertamento delle cause di scioglimento** di s.r.l. ex art. 2484, c. 1, nn. 1-5, c.c. e alla **contestuale nomina dei liquidatori** secondo modalità semplificate, cioè senza ricorso alla funzione notarile. Si pensi, ad esempio, al caso della riduzione “patologica” del capitale sociale al di sotto del minimo legale in assenza della volontà dei soci di provvedere alla copertura della perdita.

Il cuore del documento conferma che è *da **considerarsi legittima la delibera assembleare mediante la quale sono nominati i liquidatori di una società a responsabilità limitata, senza l’ausilio di un notaio, in tutti i casi di scioglimento previsti dall’art. 2484 c.c. che non rappresentino un’espressione della volontà dei soci tesa a modificare l’atto costitutivo societario.** Ed ancora, ... si potrebbe concludere propendendo per la **non obbligatorietà di verbalizzazione** notarile estensibile anche alle **delibere di nomina dei liquidatori, nelle quali siano inserite precisazioni e particolarizzazioni circa i poteri** agli stessi attribuiti, rispetto a quanto ordinariamente stabilito dalle norme civilistiche.*

Diversamente, **si rende necessario l'intervento notarile:**

- se la nomina dei liquidatori interviene successivamente e si propone di **modificare le attribuzioni ed i poteri spettanti ai liquidatori come risultanti dallo statuto**;
- laddove l'assemblea dei soci deliberi **la messa in liquidazione volontaria** della società, ai sensi dell'art. 2484, primo comma, n. 6), c.c.. Infatti, in tali ipotesi non ricorrono cause di scioglimento "legali", o "automatiche", tali da generare ex lege lo scioglimento e messa in liquidazione della società>>.

Il **Registro delle Imprese**, pertanto, sarà chiamato a **svolgere esclusivamente i seguenti controlli:**

- **verifica della corrispondenza tipologica**, dell'atto presentato per l'iscrizione, alla previsione di legge, **senza entrare nel merito** dello stesso ma solo verificando che, come sopra evidenziato, evidenti illogicità presenti nell'atto medesimo impediscano di ricondurlo alla previsione di legge (nel documento si svolgono precisazioni in merito al ricorrere della situazione di impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale);
- **verifica della sottoscrizione** dell'atto stesso da parte di tutti i soggetti obbligati;
- **concorso delle altre condizioni richieste dalla legge** per l'iscrizione, ovvero, ad esempio, che siano stati eseguiti tutti i passaggi endosocietari previsti dalla legge come indispensabile presupposto della dichiarazione con cui viene accertata la causa di scioglimento.

Ci sembra, allora, che dalla lettura del documento allegato **si possa finalmente dichiarare chiusa la vicenda**, con il via libera a procedure di liquidazione (non tutte, ma molte) senza il sostenimento dei costi della verbalizzazione notarile (non indifferenti, se si considera che si debbono spendere circa 700 euro di soli diritti ed imposte).

ISTITUTI DEFLATTIVI

La mediazione obbligatoria è compatibile con la Costituzione solo se non rende eccessivamente difficoltosa la tutela giurisdizionale

di **Luigi Ferrajoli**

Com'è noto, il D.L. 98/2011, convertito con L. 111/2011, ha introdotto nel contenzioso tributario tramite l'articolo 17 *bis* D.Lgs. 546/1992, l'istituto del **reclamo-mediazione** che deve essere proposto prima del ricorso per le controversie di valore non superiore ad euro 20.000.

L'istituto, così come concepito dalla predetta norma, ha quale conseguenza in caso di omessa presentazione l'**inammissibilità** del relativo ricorso, con conseguente **decadenza** del contribuente dal diritto di proporre l'azione.

Tale norma è stata duramente criticata in quanto di fatto ha reso più **onerosa** la tutela giurisdizionale del contribuente: le critiche sono state recepite dal legislatore che con la L. 147/2013 ha **modificato** l'articolo 17 *bis* D.Lgs. 546/1992 introducendo la seguente dicitura *“la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la Mediazione”*.

In tale seconda ipotesi, l'omesso esperimento del tentativo di mediazione ha quindi quale conseguenza l'**improcedibilità** dell'azione; tuttavia tale nuova formulazione si applica agli atti **notificati** a decorrere dal 02 marzo 2014.

Con la **sentenza n. 98 del 16/4/2014**, la **Corte Costituzionale** statuisce l'**illegittimità costituzionale** della prima versione dell'istituto in commento.

La **questione** di costituzionalità relativa all'art. 17 *bis* è stata sollevata da diverse Commissioni tributarie provinciali; in particolare la CTP di Perugia, nell'ordinanza di rimessione, ha evidenziato che la norma avrebbe violato gli articoli 3, 24 e 25 Cost. in quanto, tra l'altro, vi sarebbe stata un'**incongruenza** tra i termini previsti per il reclamo e la mediazione e l'immediata esecutività dell'avviso di accertamento; inoltre la tutela giurisdizionale sarebbe stata resa **eccessivamente** difficoltosa e vi sarebbe anche un'**irragionevole** ed ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti obbligati al pagamento di tributi in conseguenza di atti emessi dall'Agenzia delle entrate per un valore superiore ad euro 20.000 e quelli obbligati per tributi emessi da **uffici diversi** o per un valore inferiore a euro 20.000, per i quali invece

non è previsto l'obbligo di esperimento della procedura del reclamo.

Con riferimento alla contestata violazione degli articoli 3 e 24 Cost., la Consulta ribadisce il proprio consolidato orientamento che **esclude** che la garanzia costituzionale delle tutela giurisdizionale implichi necessariamente una relazione di immediatezza tra il sorgere del diritto (o dell'interesse legittimo) e tale tutela, essendo al contrario, secondo i Giudici, consentito al **legislatore** di imporre l'adempimento di **oneri** che, condizionando la proponibilità dell'azione, ne comportino il differimento, purché gli stessi siano giustificati da esigenze di ordine generale o da superiori finalità di giustizia.

Tali circostanze di **giustificazione**, secondo la Corte, sussisterebbero anche nel caso in esame, poiché l'istituto del reclamo-mediazione soddisferebbe l'interesse **generale** sotto due aspetti: risolverebbe situazioni sostanziali in modo meno dispendioso portando vantaggi a contribuente ed **Amministrazione finanziaria** e, inoltre, ridurrebbe il numero dei procedimenti incardinati avanti alle Commissioni tributarie.

A parere dei Giudici non sussisterebbe inoltre l'invocata irragionevole **disparità** di trattamento tra contribuenti che sono parti di controversie che rientrano nell'ambito di applicazione della norma **impugnata** e tutti gli altri, poiché il legislatore avrebbe perseguito l'interesse generale a deflazionare il contenzioso tributario in modo **ragionevole**, prevedendo il rinvio dell'accesso al giudice con riguardo alle liti che rappresentano il numero più consistente delle controversie tributarie.

La Corte evidenzia invece la **fondatezza** dell'invocata illegittimità costituzionale della norma impugnata per violazione dell'articolo 24 Cost. nella parte in cui è previsto che l'omissione della presentazione del reclamo comporti l'**inammissibilità** del ricorso: i Giudici osservano che il legislatore è sempre tenuto ad osservare il limite imposto dall'esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa, deve contenere l'onere nella misura meno gravosa possibile e deve operare un «**congruo bilanciamento**» tra l'esigenza di assicurare la tutela dei diritti e le altre esigenze che il differimento dell'accesso alla stessa intende perseguire.

La Consulta precisa inoltre che: “... resta, ovviamente, estranea all'oggetto del presente **giudizio** ogni valutazione in ordine alla legittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 17-bis nel testo attualmente vigente”.

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

a cura della **Direzione Investment Solutions – Banca Esperia S.p.A.**

Settimana moderatamente positiva per i mercati azionari

Pochi i dati macro comunicati in **America** questa settimana. L'attenzione degli operatori era rivolta alle minute del FOMC. Gli unici dati pubblicati hanno riguardato i Jobless Claims, risultati più alti delle attese e le Existing Home Sales.

S&P +1.16%, Dow +0.59%, Nasdaq +2.4%

L'**Asia** ha visto pubblicare una serie di numeri in Cina che, se da una parte sembrano preoccupanti per il comparto Real Estate, dall'altra sembrano indicare una tenuta del comparto manifatturiero. L'India vede continuare il proprio momento postelektorale positivo, mentre in Thailandia l'esercito ha preso di nuovo il potere dopo sei mesi di disordini, in una prassi storica ormai consolidata. Il Giappone recupera grazie ai movimenti valutari dopo un momento di delusione successivo al meeting BoJ.

Nikkei +2.59 %, HK +1.1%, Shanghai +0.16%, Sensex +2.04%, ASX+0.25%.

In **Europa** mercati in fermento per le elezioni continentali, con conseguenti movimenti scomposti negli ultimi 5 giorni di rilevazione, mentre passa nettamente in secondo piano il nervosismo generato dalle tensioni geopolitiche in Ucraina. L'indice italiano si dimostra come il peggior performer della settimana, appesantito dalla paura degli investitori esteri in merito a un risultato eclatante per il Movimento 5 stelle.

MSCI +0.41%, EuroStoxx50 +0.77%, FtseMib -0.23%.

Le tensioni in merito ai possibili risultati elettorali per quanto riguarda le consultazioni europee hanno in primo luogo riportato volatilità sui titoli obbligazionari periferici, con il differenziale BTP/Bund che ha subito notevoli oscillazioni soprattutto nella giornata di Mercoledì e che si è portato nella mattinata di Venerdì a un livello pari a 180 Bp.

Il dollaro, dopo la pubblicazione delle minute del FOMC, si è rafforzato contro Euro fino a 1.3640 mentre contro Yen. Il movimento sui cinque giorni ha mostrato una dinamica erratica

che lo ha riportato esattamente al punto di partenza, 101.6.

Poche Corporate News, interessanti solo le minute dell'ultimo FOMC

La settimana non presentava in America particolari appuntamenti di carattere Macro, ma vi era attesa principalmente per le minute del FOMC e l'intervento di Janet Yellen a New York. I segnali che provengono dalle minute sembrano aver contribuito ad un miglioramento del mood generale. Dai verbali emerge che i policymaker si attendono una crescita dell'inflazione sotto le previsioni e pensano di cominciare ad aumentare i tassi di interesse, ma non hanno ancora chiara quale sarà la scansione temporale. Alcuni commenti hanno messo in luce, però, anche la preoccupazione della FED per la debolezza del rimbalzo del Real Estate. La performance non esaltante dell'economia del primo quadrimestre è stata messa ormai senza alcun dubbio in relazione con le condizioni meteo avverse e la maggior parte dei membri del FOMC prevede un rimbalzo netto per il secondo trimestre. Vi sono stati anche un paio di interventi focalizzati sulla necessità per la Banca Centrale Americana di cominciare a comunicare la propria strategia monetaria in modo più chiaro e più intellegibile. Il Senato USA ha confermato l'ex capo della Banca Centrale di Israele, Stanley Fischer, a membro della FED, ma non ha ancora stabilito la votazione, dall'esito ormai certo, per la sua nomina a vice di Janet Yellen.

In **Asia** la settimana è stata contraddistinta soprattutto da una serie di numeri relativi all'economia cinese che hanno fornito un quadro che gli analisti tendono a definire come caratterizzato da "luci ed ombre". In primo luogo, il Real Estate cinese sembra essere in calo, dopo tutte le manovre messe in campo dal governo per neutralizzare il fenomeno dello Shadow Banking, che evidentemente stanno influenzando negativamente anche la concessione dei mutui per l'acquisto di carattere residenziale. I dati, se letti in sequenza a quanto pubblicato nelle scorse settimane, indicano che molto probabilmente la crescita di Pechino sarà inferiore al 7.5%, target fissato dal Governo, nonostante una serie di manovre a tutto campo impostate da Pechino (come il processo di "sviluppo guidato" dei mercati dei capitali, con una comunicazione della Security Commission che annuncia l'arrivo sul mercato di 100 Ipo prima di fine anno "equamente distribuite mese per mese"). I mercati orientali sono stati però sorpresi dalla pubblicazione dell'Indice PMI, redatto congiuntamente da HSBC e da Markit e distribuito Giovedì mattina che, con un valore migliore delle aspettative, indica una possibile stabilizzazione dell'economia cinese. La lettura è stata pari a 49.7, migliore dei livelli attesi, 48.3 e del valore rilevato in precedenza, 48.1. L'indice rimane comunque al di sotto della soglia di 50 che, come è noto, separa l'espansione dalla contrazione economica. In Giappone vi era attesa per il Meeting di BOJ, che secondo la maggior parte dei commentatori non ha presentato sorprese di alcun tipo: la politica monetaria non è stata modificata, l'effetto IVA sparirà prima dell'autunno e il Governatore Kuroda non è preoccupato per lo stato dell'economia, un nulla di fatto che ha penalizzato il Nikkei nella prima parte della settimana.

L'Europa ha visto, come anticipato la scorsa settimana, il riaccendersi della tensione su borse e bonds, soprattutto a causa dell'avvicinarsi della scadenza delle elezioni, con la crescita degli Euroscettici, Movimento 5 Stelle in testa, che comincia a configurarsi come spauracchio

principale per i tutti i mercati. Inoltre, i PMI Flash hanno evidenziato in termini settoriali, un miglioramento del comparto servizi ma un calo abbastanza deciso del manifatturiero. Dal punto di vista geografico, in attesa dei dati per Italia e Spagna, non contenuti nel dato di Giovedì, la Germania sembra tenere mentre la Francia risulta al momento l'area meno brillante. Pesante il mercato in Italia negli ultimi giorni della settimana sullo sviluppo delle inchieste della Magistratura su alcuni nomi del comparto bancario.

Termina la Reporting Season con Vodafone che pubblica una trimestrale inferiore alle attese, Ryanair leggermente meglio delle aspettative e SAB Miller decisamente meglio delle previsioni.

Il calendario Macro torna questa settimana a essere interessante

La prossima settimana vedrà il ritorno a una serie di appuntamenti macro sicuramente più stimolanti, rispetto agli ultimi cinque giorni, nonostante la chiusura dei mercati nella giornata di Lunedì per il Memorial Day. Sono attesi nella giornata di Martedì soprattutto gli Ordini di Beni Durevoli, seguiti dal Case Shiller Index e dalla Consumer Confidence. Giovedì, oltre ai consueti Jobless Claims settimanali sarà la volta di GDP, Personal Consumption e Pending Home Sales. Venerdì chiuderanno la settimana Personal Income, Personal Spending, Chicago Purchasing Manager Index e Michigan Confidence.

Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario né configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore